

## **CIRCOLARE 20 ottobre 2000**

**Publicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2000, n. 264**

**Dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge 5 luglio 1991, n.197 e successive modificazioni. Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le causali analitiche. Istruzioni sull'utilizzo delle causali.**

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" (di seguito: "legge n.197/1991") ed, in particolare, l'art.5, comma 10, sostituito dall'art.4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 21 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2000, recante i criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dal citato art.5, comma 10, della legge n.197/1991;

Visto l'art.2, comma 1, del decreto 21 luglio 2000, nel quale è previsto che l'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: "UIC") provvede a classificare le operazioni secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire una omogeneità degli aggregati;

Visto l'art.3, comma 1, dello stesso decreto, secondo il quale l'UIC stabilisce, con propria circolare, i criteri e le modalità di aggregazione, gli attributi informativi, il contenuto e la codifica di ciascuna delle voci, i criteri di raccordo con i dati registrati all'interno dell'Archivio Unico di cui all'art.13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n.625 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 come sostituito dall'art.2 della legge n.197/1991 nonché gli standards tecnici e i tracciati records;

Considerata l'esigenza di assicurare uniformità di comportamento da parte degli intermediari in ordine alle modalità di registrazione dei dati, anche a seguito dell'introduzione di nuove causali analitiche e della modifica nel contenuto di alcune fra quelle già esistenti;

Considerata altresì l'esigenza di soddisfare le richieste di chiarimenti pervenute in merito all'applicazione delle istruzioni relative alla tenuta dell'Archivio e all'effettuazione delle registrazioni;

Ravvisata la necessità di raccogliere in un unico provvedimento le principali disposizioni contenute nelle circolari adottate dall'UIC nelle materie della registrazione nell'Archivio Unico Informatico e della segnalazione di dati aggregati;

nel presente provvedimento si riportano:

le indicazioni relative alla nuova codifica delle voci da impiegare per la segnalazione dei dati nonché ai criteri di raccordo tra le voci e le causali analitiche (PARTE I);

le istruzioni per il corretto utilizzo delle causali (PARTE II);

altre istruzioni relative alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico e all'effettuazione delle registrazioni (PARTE III).

Il presente provvedimento si applica agli intermediari abilitati di cui all'art.4 della legge n.197/1991. La nuova codifica delle causali analitiche, le istruzioni per il corretto utilizzo

nonché quelle relative alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico e all'effettuazione delle registrazioni si riferiscono anche agli altri intermediari.

PARTE I  
VOCI E CRITERI DI RACCORDO

1) Gli intermediari abilitati di cui all'art.4 della legge n.197/1991 devono produrre mensilmente aggregazioni dei dati raccolti ai sensi della stessa legge n.197/1991, distinguendo le seguenti voci:

**CODIFICA DELLE VOCI**

|         |  |
|---------|--|
| 1)      | Cambio assegno terzi                             |
| 2)      | Versamento di contante                           |
| 3)      | Prelevamento di contante                         |
| 4)      | Versamento titoli di credito                     |
| 5)      | Addebito per estinzione assegno                  |
| 6)      | Versamento assegni circolari                     |
| 7)      | Incasso assegni circolari                        |
| 8)      | Versamento titoli di credito e contante          |
| 9)      | Emissione assegni circolari e titoli similari    |
| 10)     | Deposito su libretti di risparmio                |
| 11)     | Rimborso su libretti di risparmio                |
| 12)     | Accrediti e/o incassi connessi ad effetti        |
| 13)     | Addebiti e/o pagamenti connessi ad effetti       |
| 16)     | Bonifici e disposizioni di accredito             |
| 17)     | Bonifici e disposizioni di addebito              |
| 18)     | Operazioni regolate contro documenti in entrata  |
| 19)     | Operazioni regolate contro documenti in uscita   |
| 22)-23) | Finanziamenti                                    |
| 26)-27) | Titoli   |
| 28)-83) | Estinzione carte prepagate                       |
| 29)-82) | Emissione carte prepagate                        |
| 32)     | Accredito o incasso per contratti derivati       |
| 33)     | Addebito o pagamento per contratti derivati      |
| 36)     | Accensione riporto titoli                        |
| 37)     | Estinzione riporto titoli                        |
| 38)-43) | Sottoscrizione titoli, FCI, CD, buoni fruttiferi |
| 39)-42) | Estinzione titoli, FCI, CD, buoni fruttiferi     |
| 46)-49) | Sottoscrizione polizze vita                      |
| 47)-48) | Estinzione polizze vita                          |

|         |  |
|---------|--|
| 50)     | Consegna titoli allo sportello   |
| 51)     | Ritiro titoli allo sportello   |
| 52)-53) | Trasferimento titoli tra dossier   |
| 56)     | Trasferimento titoli da altro Istituto   |
| 57)     | Trasferimento titoli a altro Istituto  |
| 58)     | Immissione dossier titoli a fronte conto divers. Intestato   |
| 59)     | Uscita dossier titoli a fronte conto divers. Intestato   |
| 62)     | Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero |
| 63)     | Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero     |
| 66)-67) | Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197  |
| 68)-69) | Compravendita d'oro, metalli preziosi  |
| 70)     | Conversione banconote in euro  |
| 72)     | Operazioni diverse in entrata  |
| 73)     | Operazioni diverse in uscita   |
| 74)     | Vendita banconote estere contro lire (euro)  |
| 75)     | Acquisto banconote estere contro lire (euro)   |
| 76)     | Versamento contante inferiore a 20 milioni   |
| 77)     | Prelevamento contante inferiore a 20 milioni   |
| 78)-79) | Spese, competenze, emolumenti e disposizioni varie   |
| 80)     | Consegna mezzi di pagamento  |
| 81)     | Ritiro mezzi di pagamento  |

2) Per ciascuna delle suddette voci dovranno essere indicati l'importo totale e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, evidenziando le parti eseguite in contanti. Inoltre dovrà essere precisato:

Per tutte le voci:

comune e provincia in cui l'operazione è posta in essere;

tipo di valuta utilizzata (lire, euro o altra valuta);

segno monetario (dare o avere).

Per la voce 16:

gruppo/ramo di attività economica del soggetto beneficiario con particolare riferimento al commercio, servizi e attività finanziarie;

comune e provincia o paese estero dell'ordinante e del relativo intermediario.

Per la voce 17:

gruppo/ramo di attività economica del soggetto ordinante con particolare riferimento al commercio, servizi e attività finanziarie;

comune e provincia o paese estero del beneficiario e del relativo intermediario.

In allegato si riportano gli elenchi dei codici Paesi esteri, dei codici valute e dei codici comune.

3) La tabella dei gruppi/rami di attività economica è riportata nell'Allegato n.4 alla presente circolare. L'indicazione dei sottogruppi di attività economica si effettua avvalendosi della tabella riportata in allegato alla presente circolare.(Allegato n.5)<sup>1</sup>

Nell'Allegato n.6 alla presente circolare vengono altresì riportati i criteri di raccordo tra la settorizzazione sintetica, i sottogruppi e i rami di attività economica.<sup>2</sup>

Conformemente a quanto previsto dall'art.6 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 concernente "le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare", si ribadisce che gli intermediari non abilitati non hanno l'obbligo di acquisire le informazioni relative alla settorizzazione dell'attività economica dei soggetti.<sup>3</sup>

4) Per il raccordo tra le causali analitiche e le voci, si ha riguardo ai criteri indicati nella tabella seguente. Ai fini della registrazione nell'Archivio Unico Informatico gli intermediari si attengono a quanto previsto nel decreto del Ministro del Tesoro del 7 luglio 1992 e successive modificazioni ed in particolare agli standards tecnici ad esso allegati.

Le causali analitiche di seguito riportate devono essere utilizzate da tutti gli intermediari di cui all'art.4 della legge n.197/1991 ai fini della registrazione nell'Archivio Unico Informatico.

#### **CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI**

**(Le causali analitiche introdotte ex novo e quelle modificate nel contenuto sono codificate con la lettera iniziale D)**

| <b>Causale analitica</b> | <b>Descrizione causale analitica</b>                              | <b>segno</b>                        | <b>Voce</b> | <b>segno</b>                         | <b>Voce</b> |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
|                          |   |                                     |             |                                      |             |
|                          |   | <b>operazione eseguita su conto</b> |             | <b>operazione eseguita per cassa</b> |             |
| 3                        | Versamento contante a mezzo sport. Autom. o cassa continua        | A                                   | 2           |                                      |             |
| 4                        | Versamento di contante a mezzo sport. autom. altro istituto       | A                                   | 2           |                                      |             |
| 5                        | Prelevamento a mezzo sport. autom. Stesso intermediario           | D                                   | 3           |                                      |             |
| 6                        | Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato          | A                                   | 12          |                                      |             |
| 7                        | Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa | A                                   | 12          |                                      |             |
| 10                       | Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia              | D                                   | 9           | D                                    | 9           |
| 13                       | Addebito per estinzione assegno <sup>4</sup>                      | D                                   | 5           |                                      |             |
| 14                       | Cedole, dividendi e premi estratti                                | A                                   | 26          | D                                    | 27          |
| 15                       | Rimborso finanziamenti ( mutui, prestiti personali etc.)          | D                                   | 23          | A                                    | 22          |

|    |   |   |    |   |    |
|----|---|---|----|---|----|
| 26 | Disposizione a favore di ... <sup>5</sup>   | D | 17 | D | 17 |
| 29 | Accreditati o incasso RI.BA   | A | 12 | D | 13 |
| 30 | Accreditati o incasso effetti al S.B.F.   | A | 12 | D | 13 |
| 31 | Effetti ritirati  | D | 13 | A | 12 |
| 32 | Effetti richiamati  | D | 13 | A | 12 |
| 44 | Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero                                    | D | 19 | A | 18 |
| 47 | Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia   | A | 18 | D | 19 |
| 48 | Bonifico a favore d'ordine e conto <sup>6</sup>   | A | 16 | A | 16 |
| 51 | Emissione assegni turistici   | D | 9  | D | 9  |
| 52 | Prelevamento con moduli di sportello  | D | 3  |   |    |
| 53 | Addebito per utilizzo credito doc. su Italia  | D | 19 | A | 18 |
| 56 | Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.  | A | 12 | D | 13 |
| 64 | Accreditati o incasso effetti presentati allo sconto  | A | 12 | D | 13 |
| 72 | Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero                                     | A | 18 | D | 19 |
| 79 | Disposizione di giro conto da altro interm. <sup>7</sup>  | A | 16 |   |    |
| 79 | Disposizione di giro conto a altro interm. <sup>8</sup>   | D | 17 |   |    |
| 81 | Accensione riporto titoli   | A | 36 |   |    |
| 82 | Estinzione riporto titoli   | D | 37 |   |    |
| 84 | Titoli scaduti o estratti   | A | 26 | D | 27 |
| 91 | Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario   | D | 3  |   |    |
| A1 | Incasso assegno circolare   |   |    | D | 7  |
| A2 | Incasso proprio assegno   | D | 3  |   |    |
| A3 | Cambio assegni di terzi   |   |    | D | 1  |
| A7 | Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali   | A | 22 | D | 23 |
| A8 | Prelievi a valere su crediti semplici   |   |    | D | 3  |
| AA | Bonifico dall'estero <sup>7</sup>   | A | 16 | A | 16 |
| AA | Bonifico per l'estero <sup>8</sup>  | D | 17 | D | 17 |
| AF | Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) beneficiario <sup>9</sup> | A | 16 |   |    |
| AF | Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) ordinante <sup>10</sup>   | D | 17 |   |    |

|    |  |   |    |   |    |
|----|--|---|----|---|----|
| B7 | Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - ordinante <sup>11</sup>                                  | D | 79 |   |    |
| B8 | Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - beneficiario <sup>11</sup>                               | A | 78 |   |    |
| BA | Vendita a pronti titoli e diritti di opzione   | A | 26 | D | 27 |
| BB | Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione  | D | 27 | A | 26 |
| BE | Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni   | D | 43 | A | 38 |
| BF | Rimborso titoli e/o Fondi Comuni   | A | 42 | D | 39 |
| BI | Erogazione finanziamento import  | A | 22 | D | 23 |
| BL | Rimborso finanziamento import  | D | 23 | A | 22 |
| BM | Erogazione finanziamento export  | A | 22 | D | 23 |
| BN | Rimborso finanziamento export  | D | 23 | A | 22 |
| BP | Incasso rimesse documentate da o per l'estero  | A | 18 | D | 19 |
| BQ | Pagamento rimesse documentate da o per l'estero  | D | 19 | A | 18 |
| BR | Ritiro titoli allo sportello <sup>12</sup>   |   |    | D | 51 |
| BS | Consegna titoli allo sportello <sup>12</sup>   |   |    | A | 50 |
| BT | Rimborso su libretti di risparmio  |   |    | D | 11 |
| BU | Deposito su libretti di risparmio  |   |    | A | 10 |
| BV | Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi   | A | 42 | D | 39 |
| BZ | Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi  | D | 43 | A | 38 |
| C0 | Vendita d'oro e metalli preziosi   | A | 68 | D | 69 |
| C1 | Trasferimento titoli tra dossier (uscita) <sup>12</sup>  | D | 53 |   |    |
| C2 | Trasferimento titoli tra dossier (immissione) <sup>12</sup>  | A | 52 |   |    |
| C3 | Trasferimento titoli da altro Istituto <sup>12</sup>   | A | 56 |   |    |
| C4 | Trasferimento titoli a altro Istituto <sup>12</sup>  | D | 57 |   |    |
| C5 | Immissione dossier titoli a fronte conto divers. Intestato <sup>12</sup>                                     | A | 58 |   |    |
| C6 | Uscita dossier titoli a fronte conto divers. Intestato <sup>12</sup>   | D | 59 |   |    |
| C7 | Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero | A | 62 | A | 62 |
| C8 | Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero     | D | 63 | D | 63 |
| C9 | Acquisto d'oro e metalli preziosi  | D | 69 | A | 68 |
| D0 | Conversione banconote in euro  |   |    | A | 70 |

|    |  |   |    |   |    |
|----|--|---|----|---|----|
| D1 | Versamento di contante   | A | 2  |   |    |
| D2 | Versamento di titoli di credito                                  | A | 4  |   |    |
| D3 | Versamento titoli di credito con resto                           | A | 4  |   |    |
| D4 | Versamento assegno circolare                                     | A | 6  |   |    |
| D5 | Versamento titoli di credito e contante                          | A | 8  |   |    |
| D6 | Accredito o incasso per contratti derivati                       | A | 32 | D | 33 |
| D7 | Addebito o pagamento per contratti derivati                      | D | 33 | A | 32 |
| D8 | Estinzione polizze assicurative ramo vita                        | A | 48 | D | 47 |
| D9 | Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita                    | D | 49 | A | 46 |
| DA | Incasso tramite POS  | A | 72 |   |    |
| DA | Insoluti RI.BA.  | D | 73 | A | 72 |
| DA | Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.                     | D | 73 |   |    |
| DA | Effetti insoluti o protestati                                    | D | 73 |   |    |
| DA | Pagamento tramite POS  | D | 73 |   |    |
| DA | Pagamento per utilizzo carte di credito                          | D | 73 | A | 72 |
| DA | Pagamenti diversi  | D | 73 | A | 72 |
| DA | Assegni bancari insoluti o protestati                            | D | 73 |   |    |
| DA | Incasso in contante note spesa "vouchers"                        |   |    | D | 73 |
| DA | Incasso di documenti su Italia                                   | A | 72 | D | 73 |
| DA | Pagamento di documenti su Italia                                 | D | 73 | A | 72 |
| DA | Storni RI.BA. (a credito)  | A | 72 | D | 73 |
| DA | Storni RI.BA. (a debito)   | D | 73 | A | 72 |
| DA | Aumento di capitale e/o operazioni societarie <sup>13</sup>      | A | 72 | D | 73 |
| DA | Aumento di capitale e/o operazioni societarie <sup>14</sup>      | D | 73 | A | 72 |
| DA | Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita) | D | 73 | A | 72 |
| DB | Vendita banconote estere contro lire (euro)                      | A | 74 | A | 74 |
| DC | Acquisto banconote estere contro lire (euro)                     | D | 75 | D | 75 |
| DD | Disposizioni di incasso preautorizzato impagate                  | D | 79 |   |    |
| DD | Pagamento utenze   | D | 79 | A | 78 |
| DD | Commissioni  | D | 79 | A | 78 |
| DD | Imposte e tasse  | D | 79 | A | 78 |
| DD | Canone cassette sic. e custodia valori                           | D | 79 | A | 78 |

|    |   |   |    |   |    |
|----|---|---|----|---|----|
| DD | Contributi assicurativi e previdenziali   | D | 79 | A | 78 |
| DD | Diritti di custodia e amministrazione titoli  | D | 79 | A | 78 |
| DD | Accredito/incasso per emolumenti  | A | 78 | D | 79 |
| DD | Disposizione per emolumenti <sup>15</sup>   | D | 79 |   |    |
| DD | Esecuzione mandati di pagamento <sup>16</sup>   | A | 78 | D | 79 |
| DD | Assegno copertura garantita   | D | 79 | A | 78 |
| DD | Restituzione di assegni o vaglia irregolari   | D | 79 |   |    |
| DD | Esecuzione reversali di incasso <sup>17</sup>   | D | 79 | A | 78 |
| DD | Accrediti o incasso per sconto effetti diretti  | A | 78 | D | 79 |
| DD | Competenze di sconto  | D | 79 |   |    |
| DD | Spese   | D | 79 | A | 78 |
| DD | Valori bollati  | D | 79 | A | 78 |
| DD | Costo libretto assegni  | D | 79 | A | 78 |
| DD | Commissioni e spese su operazioni in titoli   | D | 79 | A | 78 |
| DD | Commissioni e spese su operazioni estero  | D | 79 | A | 78 |
| DD | Interessi e competenze (a credito)  | A | 78 | D | 79 |
| DD | Interessi e competenze (a debito)   | D | 79 | A | 78 |
| DE | Estinzione carte prepagate  | A | 28 | D | 83 |
| DF | Emissione carte prepagate   | D | 29 | A | 82 |
| U1 | Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)   |   |    | A | 66 |
| U1 | Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)   |   |    | D | 67 |
| U2 | Consegna di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditalmento/pagamento) da parte di clientela - per inter. non banc. |   |    | A | 80 |
| U2 | Ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditalmento/pagamento) da parte di clientela - per inter. non banc.   |   |    | D | 81 |
| U3 | Versamento contante < 20 milioni <sup>18</sup>  | A | 76 |   |    |
| U4 | Prelevamento contante < 20 milioni <sup>18</sup>  | D | 77 |   |    |

L'attribuzione dei segni (D/A) è finalizzata alla rilevazione, da parte dell'UIC, dei dati aggregati provenienti dalle operazioni poste in essere dalla clientela, fatte oggetto di registrazione nell'Archivio Unico Informatico. Detti segni evidenziano i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi e di norma si diversificano a seconda che le operazioni vengano effettuate a valere sui conti o depositi ("operazioni eseguite su conti") ovvero utilizzino esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore ("operazioni eseguite per cassa").



In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

## PARTE II ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DELLE CAUSALI

D1 *Versamento di contante*: la causale accoglie esclusivamente le operazioni che si sostanziano in un versamento effettivo di banconote.

Per i valori assimilati al contante che, in base alla precedente codifica, confluivano nella causale 78, devono essere utilizzate le causali D2 o D4.

D2 *Versamento di titoli di credito*: la causale accorpa le precedenti causali analitiche 1 e 2 accogliendo indistintamente titoli di credito su piazza e fuori piazza.

D3 *Versamento di titoli di credito con resto*: conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo superiore ai 20 milioni o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 *Prelevamento con moduli di sportello*.

D4 *Versamento di assegno circolare*: la causale accoglie indistintamente gli assegni emessi dallo stesso intermediario o da intermediario diverso.

Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo superiore ai venti milioni, devono essere valorizzate le causali D1 e/o D2 e/o D4, anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53. L'attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <<0>>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o D2 e/o D4).

D5 *Versamento di titoli di credito e contante*: la causale deve essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante, titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai venti milioni. Deve essere riportato nell'attributo A22 (flag frazionata) il valore <<1>>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante.

D6/D7 *accredito-incasso / addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni di cui all'art.1, co.2 lett.f), g), h), i) e j) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti.

Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

D8 *Estinzione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa ad una polizza vita o in caso di riscatto.

D9 *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata esclusivamente per la registrazione dei premi pagati per la stipula di polizze di assicurazione sulla vita. I premi pagati a fronte della stipula di polizze di diversa natura devono essere registrati con la causale DA.

D0 Conversione banconote in euro: la causale deve essere utilizzata - a partire dall'introduzione dei biglietti denominati in euro - a fronte della conversione in euro di banconote di un qualsiasi paese dell'area euro.

DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro lire (euro): le causali devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro lire, euro o altre valute di un paese non appartenente all'area dell'euro, con l'attivazione del flag valuta secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Tesoro 26 agosto 1998<sup>19</sup>. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

DE/DF Estinzione/Emissione carte prepagate: le causali devono essere attivate esclusivamente per il rilascio, la ricarica e l'estinzione di carte emesse sia dietro versamento di denaro contante che con addebito in conto.

A2 Incasso proprio assegno: la causale accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario.

A3 Cambio assegni di terzi: la causale deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto dal medesimo a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

B7/B8 Disposizioni di giro conto: le causali devono essere utilizzate anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate su conti parimenti intestati presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta.

AF Disposizione di giro tra conti diversamente intestati: la causale deve essere utilizzata anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate su conti diversamente intestati presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta.

BR/BS Ritiro/Consegna titoli allo sportello: le causali devono essere attivate anche in connessione ad operazioni principali di diversa natura da cui consegue il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello.

### Segnalazione di operazioni sospette

Per agevolare la codifica e la segnalazione di operazioni ritenute sospette è stata introdotta la causale DG Cambio taglio biglietti che deve essere utilizzata solamente in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello. Si fa presente che non è prevista la confluenza della causale in alcuna voce.

### PARTE III ALTRE ISTRUZIONI

Tenendo conto delle problematiche interpretative più di frequente emerse nella prassi, si riportano di seguito indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tenuta dell'Archivio Unico Informatico e di effettuazione delle registrazioni.

#### 1.Valorizzazione del contante

Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a "1" e il relativo importo va inserito nell'attributo B15.<sup>20</sup>

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, fattispecie operative che, pur essendo generalmente trattate per cassa, non producono di norma alcuna movimentazione fisica di contante:

Emissione assegni circolari, titoli similari e vaglia mediante addebito su conto;

Estinzione certificati di deposito e buoni fruttiferi con accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio;

Rimborso titoli e/o quote di fondi comuni di investimento con accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio;

Cambio assegni di terzi con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari;

Incasso proprio assegno con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari;

Incasso assegno circolare con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari;

Ritiro effetti;

Incasso assegno proprio o di terzi con contestuale accredito su libretto a risparmio.

Operazioni eseguite in connessione a prelevamenti o versamenti a valere su depositi a risparmio.

Per le operazioni in questione l'attributo A23 (FLAG CONTANTE) deve riportare il valore <<0>> ed il relativo importo va inserito nell'attributo B15.

Nell'aggregazione dei dati da inoltrare all'UIC, secondo le modalità indicate nell'Allegato n.1, per la determinazione della "sommatoria di cui contante" andrà preso in considerazione l'attributo B15 solo per le registrazioni aventi il flag A23 valorizzato ad "1".

Nelle causali sintetiche 76 (ex 60) (versamenti contanti  $\leq$  20 milioni ) e 77 (ex 65) (prelevamenti di contanti  $\leq$  20 milioni) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di 20 milioni (cfr. art. 6 del decreto ministeriale 7 luglio 1992). Le causali U3 e U4 vanno valorizzate solo ai fini della predetta segnalazione e non formano oggetto di registrazione nell'Archivio Unico Informatico.<sup>21</sup>

## 2. Bonifici

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola registrazione dell'operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta.

La ricezione di un bonifico da Paese estero sarà sempre registrata utilizzando la causale AA.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in lire italiane o in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso<sup>22</sup>. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.<sup>23</sup>

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a lire 20 milioni, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire una unica registrazione, riportando negli attributi A33 ed F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "BENEFICIARI DIVERSI".<sup>24</sup>

### 3. Trasferimenti "stesso intermediario"

In relazione alle operazioni attraverso le quali si realizza il trasferimento di fondi tra soggetti diversi intestatari di rapporti presso il medesimo intermediario, si conferma che dette operazioni devono essere registrate nell'Archivio Unico Informatico con le modalità previste dall'art.3, co.1, del decreto ministeriale 7 luglio 1992. L'intermediario dovrà pertanto procedere a due distinte registrazioni – aventi per operante, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario – complete di tutte le informazioni elencate nel richiamato art.3 del decreto ministeriale 7 luglio 1992.<sup>25</sup>

Ai fini della registrazione nell'Archivio Unico Informatico il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario, si configura come chiusura del rapporto presso la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso la seconda, in quanto ciò comporta la modifica delle coordinate di riferimento.<sup>26</sup>

### 4. Operazioni in titoli

Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli).

Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA.

L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione.

Rimane ferma la necessità di registrare il rapporto continuativo consistente nel deposito titoli, all'atto della sua apertura.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e C5 (Immissione titoli in dossier).

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore, le due registrazioni andranno effettuate, nel primo caso, con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.<sup>27</sup>

### 5. Gestioni patrimoniali

Gli intermediari gestori devono registrare esclusivamente l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela purché di importo superiore a 20 milioni.

Pertanto, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dall'intermediario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate (ad esempio c.d. *switch* di quote di fondi comuni).

Le medesime modalità di registrazione vanno seguite nel caso di ordini di acquisto o vendita impartiti dal cliente all'intermediario non nell'ambito di un rapporto di gestione patrimoniale, che comportano esclusivamente una diversa composizione del portafoglio.

#### 6. Consorzio di collocamento

L'attività di mera assegnazione dei titoli non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'Archivio Unico Informatico. La registrazione del rapporto continuativo (dossier titoli) e delle operazioni con i sottoscrittori grava, infatti, sugli intermediari che instaurano un diretto rapporto con la clientela.

#### 7. Operazioni di finanziamento in pool

In relazione all'accensione del rapporto continuativo con soggetti residenti, gli obblighi di identificazione e di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato.

In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo di registrazione non sussiste nel caso essa intervenga fra i partecipanti al pool, se intermediari abilitati.

#### 8. Prestiti d'uso

Fermo restando l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell'Archivio Unico Informatico. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione dell'oro/metalli preziosi ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

#### 9. Accollo di mutuo

Nel caso di accollo di mutuo, ai fini della registrazione della modifica soggettiva del rapporto continuativo, l'identificazione dell'accollante può essere effettuata anche sulla base dei dati contenuti nell'atto ricevuto da un pubblico ufficiale, da cui risulti il subingresso. In mancanza di indicazioni relative al documento di identificazione del soggetto che assume il debito, la registrazione nell'Archivio Unico Informatico può essere effettuata riportando gli estremi dell'atto.<sup>28</sup>

Le stesse regole si applicano per l'identificazione e la registrazione nelle ipotesi di mutamento del debitore nell'ambito di altri rapporti di finanziamento.

#### 10. Società fiduciarie

Ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa del Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, le società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.1966, che eseguono operazioni in nome proprio e per conto di fiduciari, attraverso ordini di pagamento o accredito disposti o ricevuti presso intermediari bancari, con sede in Italia o all'estero, devono procedere alla registrazione di tali operazioni nel proprio archivio informatico riportando i dati completi del soggetto (ordinante/beneficiario) per conto del quale agiscono, gli estremi del soggetto controparte, l'intermediario bancario del soggetto controparte.

Le società fiduciarie, in qualità di intermediari abilitati, provvederanno ad inserire i dati concernenti le suddette operazioni nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'UIC.

Al fine di evitare duplicazioni nelle registrazioni, l'intermediario bancario che dà esecuzione agli ordini di cui sopra non effettua registrazioni sotto il nome della fiduciaria. Al contrario, si ricorda che gli intermediari bancari che eseguono ordini di pagamento o accreditamento disposti da altri intermediari non bancari per conto di clientela nota effettuano le registrazioni sotto il nome della stessa clientela.<sup>29</sup>

## 11. Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano

In relazione a quanto reso noto con comunicato stampa del Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento disposti a valere su conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti presso banche site nei territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono a carico dell'intermediario italiano ordinante o beneficiario; in tali casi, debbono essere utilizzati rispettivamente i codici paese 037 e 093.<sup>30</sup>

## 12. Variazioni

Nel caso di variazioni dei dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordinate di riferimento dei rapporti stessi, gli intermediari possono procedere all'acquisizione dei nuovi dati nell'Archivio Unico Informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra loro tramite gli attributi A52 (valore 2) ed A53 (valore di connessione). La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52, valore 31) dovrà contenere le informazioni relative al rapporto prima della variazione, la seconda registrazione (tipo registrazione, attributo A52, valore 32) dovrà contenere le nuove complete informazioni (relative al rapporto) risultanti dalla variazione.<sup>31</sup>

### *12.1 Variazione di coordinate*

Il presente caso contempla la variazione per motivi tecnici (quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto) delle coordinate di riferimento di conti, depositi, altri rapporti continuativi, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. In tale ipotesi dovranno essere eseguite due distinte registrazioni di chiusura e di apertura secondo i codici di seguito indicati:

tipo di registrazione : 46 (Chiusura rapporto per variazione coordinate);

tipo di registrazione: 43 (Apertura deposito a risparmio per variazione coordinate);

tipo di registrazione: 44 (Apertura conto corrente per variazione coordinate);

tipo di registrazione: 45 (Apertura altro rapporto continuativo per variazione coordinate).

Le registrazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione.<sup>32</sup>

## 13. Termini

*Per la registrazione:* le operazioni devono essere registrate nell'Archivio Unico Informatico entro trenta giorni dalla data di esecuzione;<sup>33</sup> per le operazioni compiute attraverso agenti o altri collaboratori esterni, tale termine decorre dal giorno in cui l'intermediario riceve i dati rilevanti da parte degli agenti o dei collaboratori, che, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.<sup>34</sup>

*Per l'inoltro dei dati aggregati:* i dati devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei Cambi su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento. Le imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati su base mensile entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello di riferimento.<sup>35</sup>

#### 14. Gestione dell'archivio

Per la tenuta e la gestione dell'Archivio Unico Informatico gli intermediari possono avvalersi anche di autonomi centri di servizio, sulla base di apposite convenzioni stipulate per iscritto.<sup>36</sup>

L'incarico può essere altresì conferito – a titolo esemplificativo – a soggetti che svolgono il relativo servizio in regime di "outsourcing", ad imprese del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario tenuto agli obblighi in considerazione, ad altri intermediari che partecipano alle operazioni dalle quali derivano tali obblighi.

Deve essere comunque assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto – anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware – e la possibilità di desumere evidenze aziendali integrate.

Rimane ferma, in capo all'intermediario destinatario degli obblighi di identificazione e registrazione, la responsabilità per la corretta effettuazione dei relativi adempimenti.

Le eventuali convenzioni stipulate per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico devono essere senza ritardo comunicate all'UIC (Servizio Antiriciclaggio).

#### 15. Fusione/incorporazione/cessione di ramo d'azienda/estinzione<sup>37</sup>

In tali casi vanno rispettati i seguenti obblighi:

società fuse/ incorporate/cedenti il ramo d'azienda

Dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti ed alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, gli intermediari provvederanno ad effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti che saranno trasferiti al soggetto risultante dalla fusione, alla società incorporante, o alla cessionaria del ramo d'azienda. La registrazione sarà effettuata entro sessanta giorni dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione o della cessione del ramo d'azienda, utilizzando il nuovo codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione).

Gli intermediari, entro sei mesi dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione o della cessione del ramo d'azienda, produrranno un unico archivio *off-line* contenente tutte le registrazioni.

società risultanti dalla fusione /società incorporanti/ società cessionarie del ramo d'azienda

Gli intermediari inseriranno nel proprio archivio unico i rapporti ancora in essere presso l'intermediario fuso, incorporato o cedente il ramo d'azienda, utilizzando, secondo i casi, i codici tipo di registrazione 33 (apertura di deposito a risparmio per migrazione da), 34 (apertura di conto corrente per migrazione da), 35 (Apertura di altro rapporto continuativo per migrazione da) e con codice 25 per le deleghe, annotando nello spazio note, contraddistinto con la lettera Z, che si tratta di riapertura di delega proveniente per migrazione da altro intermediario. Negli spazi a disposizione dell'intermediario saranno inserite le informazioni che consentono di individuare esattamente il rapporto originario (quali codice intermediario, codice rapporto, data di apertura, codice fiscale, NDG). L'inserimento dei dati deve avvenire entro sei mesi dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione o della cessione del ramo d'azienda, che verrà indicata quale data di apertura del nuovo rapporto presso l'intermediario subentrante.

Gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione o cessionari del ramo d'azienda, inoltre, garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti fusi o incorporati o cedenti il ramo d'azienda secondo una delle tre seguenti modalità:

gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti;

gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto descritto al punto a). Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;

inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multintermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione/cessione del ramo d'azienda. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limiti temporali.

#### **Estinzioni**

Nei casi di cessazione di attività diversi dalle ipotesi sopra previste, gli intermediari cessati dovranno produrre un unico archivio *off-line* che depositeranno presso l'UIC secondo le modalità indicate nell'Allegato n.3.

### **16. Modalità di inoltro dei dati aggregati**

L'inoltro dei dati aggregati dovrà avvenire secondo la modalità indicate e avvalendosi dei moduli contenuti nell'Allegato n.2.

Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione, ogni intermediario ne dovrà dare comunicazione all'UIC avvalendosi del fac-simile di lettera riportata nell'allegato n.2.

Gli intermediari abilitati e i soggetti da questi incaricati per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico dovranno effettuare con sollecitudine la comunicazione all'UIC utilizzando la scheda n.4 di cui all'Allegato n.2.

#### ***Abrogazioni***

Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell'UIC:

Circolare 6 agosto 1992 (GU 17 agosto 1992, S.G. n. 192)

Circolare 21 agosto 1992 (GU 28 agosto 1992, S.G. n. 202)

Circolare 25 febbraio 1993 (GU 2 marzo 1993, S.G. n. 50)

Circolare 5 marzo 1993, n.3439 (GU 11 marzo 1993, S.G. n. 58)

Circolare 19 maggio 1993 (GU 24 maggio 1993, S.G. n. 119)

Circolare 11 agosto 1993 (GU 14 agosto 1993, S.G. n. 190)

Circolare 28 dicembre 1994 (GU 9 gennaio 1995, S.G. n. 6)

Circolare 19 giugno 1998 (GU 25 giugno 1998, S.G. n. 146)



*Il direttore generale*

C. SANTINI

<sup>1</sup> Tabelle rispettivamente già riportate nell'Allegato E e D della circolare UIC 6 agosto 1992, quest'ultimo come sostituito dalla circolare UIC del 19 giugno 1998, lett. A) ed integrato dal comunicato UIC pubblicato su GU del 7 luglio 1998, S.G. n.156.

<sup>2</sup> Già riportati nell'Allegato C della circolare UIC 21 agosto 1992, così come sostituito dalla circolare UIC del 19 giugno 1998 lett. B) ed integrato dal comunicato UIC pubblicato su GU del 7 luglio 1998, S.G. n.156.

<sup>3</sup> Si veda già circolare UIC del 25 febbraio 1993.

<sup>4</sup> Prevista anche se il titolo è utilizzato per operazione registrata con causale specifica.

<sup>5</sup> Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).

<sup>6</sup> Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca).

<sup>7</sup> Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca).

<sup>8</sup> Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).

<sup>9</sup> Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario.

<sup>10</sup> Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario.

<sup>11</sup> Da utilizzare solo per i giri tra conti con stessa intestazione (cfr. Circolare UIC 26/11/93).

<sup>12</sup> Riguarda i soli titoli al portatore.

<sup>13</sup> Riguarda il soggetto che riceve aumento di capitale.

<sup>14</sup> Riguarda il soggetto che sottoscrive aumento di capitale.

<sup>15</sup> Da utilizzare, come unica registrazione, anche per pagamenti diretti a soggetti diversi.

<sup>16</sup> Riguarda il cliente che riceve pagamenti dalla P.A..

<sup>17</sup> Riguarda il soggetto che paga alla P.A..

<sup>18</sup> Cfr. art.6 co.1 lett.c) del Decreto del Ministro del Tesoro del 7 luglio 1992.

<sup>19</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1998, S.G. n. 204 recante le "Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'Archivio Unico Informatico".

<sup>20</sup> Si veda già circolare UIC del 25 febbraio 1993.

<sup>21</sup> Si veda già circolare UIC del 28 dicembre 1994.

<sup>22</sup> Si rinvia a quanto detto nella nota n.19 del presente documento.

<sup>23</sup> Si veda già circolare UIC del 28 dicembre 1994.

<sup>24</sup> Si veda già circolare UIC del 19 maggio 1993.

<sup>25</sup> Si veda già circolare UIC dell' 11 agosto 1993.

<sup>26</sup> Si veda già circolare UIC del 25 febbraio 1993.

<sup>27</sup> Si veda già circolare UIC del 28 dicembre 1994.

<sup>28</sup> Si veda già circolare UIC del 25 febbraio 1993.

<sup>29</sup> Si veda già circolare UIC del 19 maggio 1993.

<sup>30</sup> Si veda già circolare UIC del 19 maggio 1993.

<sup>31</sup> Si veda già circolare UIC del 19 maggio 1993.

<sup>32</sup> Si veda già circolare UIC del 28 dicembre 1994.

<sup>33</sup> Si veda già circolare UIC del 25 febbraio 1993.

<sup>34</sup> Per gli agenti ed altri collaboratori autonomi di imprese ed enti assicurativi si veda il Decreto del Ministro del Tesoro 19 dicembre 1991, pubblicato su GU -serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1991.

<sup>35</sup> Cfr. Decreto Ministro del Tesoro 30 dicembre 1992, pubblicato su GU -serie generale - n.5 dell'8 gennaio 1993.

<sup>36</sup> Sul punto si veda il Comunicato Stampa del Ministero del Tesoro del 15 gennaio 1993.

<sup>37</sup> Si veda già circolare UIC del 28 dicembre 1994.